

Codice A1103A

D.D. 4 marzo 2025, n. 266

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (F. 144 FOR/2020, Acc. 514/2025).**



**ATTO DD 266/A1103A/2025**

**DEL 04/03/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (F. 144 FOR/2020, Acc. 514/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 0064450 del 25/05/2021, dalla Questura di Torino, Divisione Polizia amministrativa e sociale a carico della sig. ra *omissis*(cod. **ben.387120**), nata a *omissis* (c.f.*omissisomissis*) e residente ad *omissis*, in qualità di trasgressore (domiciliato presso lo Studio dell'avv. *omissisomissis* - *omissis*) nei confronti della quale, con processo verbale n. 47/2020 del 20.03.2020 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati durante una manifestazione di protesta indetta dal Movimento "NO TAV" nell'area boschiva lungo il sentiero Gallo Romano nel Comune di Giaglione (TO), in data 07.12.2019, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati o arbustivi a meno di cinquanta metri da terreno boscato.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessata non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che la stessa ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima Legge facendo altresì richiesta di audizione; audizione regolarmente tenutasi in data 3 dicembre 2024, con successivi aggiornamenti, in data 6 febbraio 2025 e in data 27/02/2025 (in questa ultima data il difensore risultava assente e non sussistevano deleghe a favore di altro legale presente durante l'audizione);

Esaminate le argomentazioni esposte in occasione degli scritti difensivi e considerate le stesse non

rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata ed in particolare:

- l'illecito accertato rientra nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 15 del 2018 che sanziona *l'accensione di fuochi fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale* in prossimità di aree boschive ponendo l'attenzione sulla condotta in sé, indipendentemente dall'esistenza o meno di un "pericolo concreto";
- la documentazione fotografica (estratta da quella video) acquisita agli atti e trasmessa dagli accertatori (Questura di Torino - Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali) conferma - oltre all'identificazione del soggetto, "*con assoluta certezza*", da parte della Polizia - come il trasgressore abbia concorso all'illecito con il proprio contributo materiale e psicologico (accatastamento e trasporto di materiale finalizzato all'accensione).

Considerate non rilevanti infine le ulteriori argomentazioni poste:

- sia con riferimento alle modalità di determinazione della sanzione definite non chiare (ma determinata invece, ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, in misura pari al doppio del minimo poiché più favorevole al trasgressore);
- sia con riguardo all'asserita mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della L.241/90 (non essendo tale comunicazione prevista con riguardo al procedimento sanzionatorio ex L.689/1981 in quanto la stessa è assorbita nel verbale di accertamento dell'illecito, come più volte affermato dalla giurisprudenza);

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato pertanto l'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

tenuto conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché alla personalità dello stesso e ritenuto alla luce degli elementi emersi nel complesso;

Tenuto conto, nel caso di specie, in sede di quantificazione della sanzione, della reiterazione della violazione da parte della sig.ra Grosso essendo la stessa già stato destinataria, nell'ultimo quinquennio, di analogo provvedimento per una violazione della stessa indole;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
----------	--------------	-------------

31165/2025	514/2025	Sanzione
------------	----------	----------

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

## INGIUNGE

alla sunnominata sig.ra *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 500,00** a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30

giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti